

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

# ORDINANZA SINDACALE n. 5 del 09/02/2024

## IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

Premesso che:

vendita per asporto somministrazione di vendita alcoliche e divieto di lattine contenitori di vetro della occasione "Carneval dell'evento; musicale denominata Show" del giorno 9 febbraio 2024

OGGETTO: ordinanza di divieto di Vista la Delibera di G.C. n. 13/02/2024 con la quale si approva lo spettacolo denominato "Carneval Show" del 9 e febbraio 2024 presso la piazza A. Scandaliato, spettacolo bevande inserito nel programma del Carnevale Saccense 2024 che si terrà nei giorni di sabato 10 e 17 e domenica 11 e 18 in Febbraio 2024

in Considerato che le esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la manifestazione vendita e l'asporto di bevande alcoliche in occasione

> Viste le puntuali indicazioni sollevate durante le riunioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico svolte presso la Prefettura/Questura di Agrigento.

> Considerate le disposizioni per le vie brevi del Sindaco di Sciacca;

> Vista la circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: "Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 20 febbraio 2017, n. 14, recente disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

> Considerato che il numero di persone presenti nell'area dell'evento possono subordinare situazioni connesse alla sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcoliche;

> Attesa la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

> Atteso, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;

> Atteso quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti:

- ✓ Art. 687 divieto di consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
- Art. 688 Ubriachezza
- ✓ Art.689 divieto di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
- Art.690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
- Art.691 divieto di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

Il Responsabile del Settore Dirigents ad interim tch. Aldo Misuraga

Il Responsabile del procedimento Comm. ktr. S./Navarra

**Considerata** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne:

Vista la legge n 287 del 25/09/1991

Visto l'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 nº 267;

Visto lo statuto comunale:

Vista La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;

Vista la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

## PROPONE DI ORDINARE

In occasione dell'evento musicale denominato "Carneval Show" Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (con esclusione delle bevande alcoliche fino alla gradazione di 5 g/l), in tutto il centro storico di Sciacca

Il divieto di vendere di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine esclusivamente nelle giornate e arco temporale <u>in tutto il territorio comunale</u>:

# ✓ Venerdì 09 Febbraio dalle ore 14:00 sino alle ore 08:00 del giorno 10/02/2024

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 1) Esercizi di vicinato, Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 2) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 3) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 3 (Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

## Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Sciacca, lì 08-02-20 24

Il Responsabile del procedimento F.to Comp. Dr. S. NAVARRA

Il Responsabile del 7^ Settore/PM Arch. And Misuraca

2

## IL SINDACO

VISTA	la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente
	ripetuta e trascritta;
VISTA	la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
VISTO	il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
VISTA	la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
VISTO	l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
ATTESA	la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

#### **ORDINA**

In occasione dell'evento musicale denominato "Carneval Show" Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (con esclusione delle bevande alcoliche fino alla gradazione di 5 g/l), in tutto il centro storico di Sciacca

Il divieto di vendere di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine esclusivamente nelle giornate e arco temporale in tutto il territorio comunale:

# ✓ Venerdì 09 Febbraio dalle ore 14:00 sino alle ore 08:00 del giorno 10/02/2024

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 1. Esercizi di vicinato, Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 2. Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 3. Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 3 (Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

## Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in osseguio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

#### DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
  - b. Commissariato di P.S. di Sciacca PEC: comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
  - c. Compagnia Carabinieri di Sciacca PEC: tag22574@pec.carabinieri.it
  - d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca fax 0925.21782.

## AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, lì

IL SINDACO
Dr. Fabio TERMINE

The Turnice

# **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09 102 1202   al			
	con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n)		
	Il Responsabile della pubblicazione		
Sciacca, li			